

Legge regionale 31 luglio 1988, n. 17

Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti.

(BURC n. 39 del 9 agosto 1988)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla seguente legge regionale: 24 aprile 2002, n. 20)

(Legge abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33)

[Art. 1¹

1. Per la determinazione delle indennità di aree ritenute edificabili la commissione prevista dall'art.14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è integrata dal Sindaco o da un suo delegato ed opera con la collaborazione dei servizi dell'U.T.E..
2. Il responsabile del servizio espropri della Regione può partecipare alle sedute nelle quali vengono trattati affari d'interesse regionale, mentre è membro di diritto, in qualità di esperto e con voto consuntivo, il responsabile del servizio espropri della Provincia.]

[Art. 2²

1. In caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, la commissione determina l'indennità definitiva, sulla base delle norme vigenti al momento della perizia, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.]

[Art. 3³

1. Qualora la commissione non provveda a comunicare all'espropriante la perizia entro il termine indicato nell'art. precedente, s'intende confermata l'indennità provvisoria, che, in tal modo, diviene definitiva.
2. L'espropriante rende noto che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva mediante avviso da notificare ai proprietari, nella forma degli atti processuali civili, e da pubblicare sul foglio Annunzi Legali della Provincia ed allo Albo Pretorio del Comune ove sono situati i beni da espropriare.
3. Entro 30 giorni dall'inserzione dello avviso sul Foglio Annunzi Legali, ovvero dalla piena conoscenza che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva, i proprietari e l'espropriante possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art.19 della [legge 22 ottobre 1971 n. 865.](#)]

[Art. 4⁴

1. Gli articoli che precedono, nonché il successivo art. 16, si applicano soltanto per la determinazione delle indennità attinenti a procedimenti di competenza di organi regionali o di enti delegati.]

¹ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

² La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

³ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

⁴ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

[Art. 5⁵

1. *Gli esperti nominati dal Consiglio regionale durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio salvo la proroga fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.*

[Art. 6⁶

1. *Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, se non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della commissione.*
2. *A tal fine il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente al predetto Assessore la relativa segnalazione.*
3. *Analoga segnalazione, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, dovrà essere inviata dal Presidente della commissione al Presidente dell'I.A.C.P. ed agli ingegneri capi dell'U.T.E. e del Genio Civile, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della commissione.*

[Art. 7⁷

1. *Quando uno dei componenti cessa per qualsiasi motivo a far parte della commissione, si provvede a sostituirlo nelle forme proprie della sua nomina.*
2. *Le dimissioni vengono presentate al Presidente della commissione che prende atto nella prima seduta e ne dà immediata comunicazione all'organo competente a provvedere la sostituzione.*

[Art. 8⁸

1. *La commissione stabilisce periodicamente il calendario dei lavori, in relazione agli affari pendenti, e lo invia all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.*

[Art. 9⁹

1. *Il Presidente convoca la commissione con avviso da recapitare almeno 5 giorni prima della seduta con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.*
2. *Tale avviso, con l'allegato ordine del giorno, dovrà essere inviato anche all'Assessore ai Lavori Pubblici.*

[Art. 10¹⁰

1. *Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.*
2. *Per le deliberazioni relative alla determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre, rispettivamente, anche la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.*

⁵ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

⁶ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

⁷ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

⁸ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

⁹ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

¹⁰ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

[Art. 11¹¹

1. *Il segretario redige i verbali delle sedute, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei presenti.*
2. *Egli cura, inoltre, gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle deliberazioni della commissione all'espropriante.* **]**

[Art. 12¹²

1. *A decorrere dal 1° giugno 2001 al Presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennità per ogni giornata di seduta pari a euro 100,00.* **13]**

[Art. 13¹⁴

1. *Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in Comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, spetta un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.*
2. *Per i componenti dipendenti regionali il trattamento è quello del livello cui sono inquadrati.*
3. *Ai componenti di cui ai commi precedenti spetta anche il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, escluso l'aereo, dal Comune di residenza a quello ove ha sede la commissione.*
4. *In casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale si può consentire l'uso del mezzo proprio senza la responsabilità della Regione.*
5. *In tal caso verrà corrisposta un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio.* **]**

[Art. 14¹⁵

1. *Ai componenti della commissione che, per ragioni del loro ufficio, si rechino in località distante almeno 10 chilometri dalla località di residenza, spetta il trattamento di trasferta nella misura e con le modalità di cui all'art. precedente, con riferimento al Comune di residenza.*
2. *La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.* **]**

[Art. 15¹⁶

1. *Alla liquidazione delle competenze economiche del Presidente, dei componenti della commissione e del segretario provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi.*
2. *I prospetti sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, che li trasmette all'Assessorato ai Lavori Pubblici.* **]**

¹¹ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

¹² La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

¹³ Articolo così modificato dall'articolo unico l.r. 24 aprile 2002, n. 20, successivamente abrogata dall'art. 32, comma 4, l.r. 26 giugno 2003, n. 8.

¹⁴ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

¹⁵ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

[Art. 16¹⁷

1. *Per gli affari già trasmessi alle Commissioni provinciali, il termine di cui all'art. 2 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore della stessa.*

[Art. 17¹⁸

1. *All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.*
2. *Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fon di assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#), sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione.*

¹⁷ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.

¹⁸ La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 33.